

**Modifica del**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

**I**

Il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 957*

A. Obbligo di tenere e conservare i libri di commercio

<sup>1</sup> Chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.

<sup>2</sup> I libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono essere tenuti e conservati per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché sia garantita la concordanza con i fatti aziendali cui si riferiscono.

<sup>3</sup> Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati per scritto e muniti di firma. Gli altri libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono anche essere conservati su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché possano essere resi leggibili in ogni momento.

<sup>4</sup> I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari conservati su supporto elettronico o in modo analogo hanno la stessa forza probante di quelli leggibili senza mezzi ausiliari.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

*Art. 961*

III. Firma

Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere sottoscritti dal titolare della ditta o, dato il caso, da tutti i soci personalmente responsabili; nelle società anonime o in accomandita per azioni o a garanzia limitata o cooperative, essi devono essere sottoscritti dalle persone cui è affidata la gestione.

<sup>1</sup> FF 1999 4457

<sup>2</sup> RS 220

- C. Durata dell'obbligo di conservare
- Art. 962*
- <sup>1</sup> I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari devono essere conservati per dieci anni.
- <sup>2</sup> Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio annuale nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, sono stati stesi i documenti contabili ed è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d'affari.

- D. Obbligo di edizione
- Art. 963*
- <sup>1</sup> Chi ha l'obbligo di tenere libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre detti libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l'edizione necessaria ai fini della prova.
- <sup>2</sup> Se i libri di commercio, i documenti contabili o la corrispondenza d'affari sono conservati su supporto elettronico o in modo analogo, il giudice o l'autorità autorizzata a chiederne l'edizione in virtù diritto pubblico può ordinare che:
1. siano prodotti in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari; o
  2. siano resi disponibili i mezzi atti a renderli leggibili.

*Art. 964*

*Abrogato*

## II

### *Modifica di altre leggi federali*

1. La legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

*Art. 126 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>4</sup> (art. 957 e 963 cpv. 2).

<sup>3</sup> RS 642.11

<sup>4</sup> RS 220; RU ... (FF 1999 4480)

2. La legge federale del 14 dicembre 1990<sup>5</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

*Art. 42 cpv. 3 secondo periodo (nuovo)*

<sup>3</sup> ... Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>6</sup> (art. 957 e 963 cpv. 2).

### III

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1432

<sup>5</sup> RS 642.14

<sup>6</sup> RS 220; RU ... (FF 1999 4480)